



2025/0045(COD)

26.5.2025

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Jörgen Warborn

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	63



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0081),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0037/2025),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 60 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2025),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> [GU C, C/.../..., ..., ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/.../.../oj> / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1° ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance).***

#### *Emendamento*

(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1° ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto di quanto precede nell'elaborazione dei principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Il termine del 1° ottobre 2026 dovrebbe essere mantenuto per garantire che le imprese sappiano cosa aspettarsi per quanto riguarda l'attestazione della sostenibilità.***

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle **grandi** imprese con una media di oltre **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio. ***Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.***

#### *Emendamento*

(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre **3 000** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio. ***Dovrebbe essere possibile esentare dagli obblighi di rendicontazione le imprese madri capogruppo che sono imprese di partecipazione finanziaria non coinvolte in attività di gestione, a condizione che una loro impresa figlia operativa sia designata per adempiere a tali obblighi.***

Or. en

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La

#### *Emendamento*

(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La

rendicontazione di sostenibilità delle **grandi** imprese con una media di oltre **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le **grandi** imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità **e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio** dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

rendicontazione di sostenibilità delle imprese con una media di oltre **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

Or. en

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle **grandi** imprese con una media di oltre **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

*Emendamento*

(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione. ***Inoltre, al fine di garantire condizioni di parità, le soglie applicabili non dovrebbero variare a seconda che le imprese siano stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena **del valore** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o

*Emendamento*

(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. ***Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire la terminologia impiegata nella direttiva (UE) 2024/1760, la nozione di "catena del valore" dovrebbe essere sostituita da quella di "catena di attività".*** È necessario

consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena **del valore** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena **del valore** qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena **del valore** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena **del valore** che contano in media fino a **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da

ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena **di attività** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena **di attività** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena **di attività** qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. **Qualora non tutte le informazioni necessarie relative alla loro catena di attività siano disponibili, o qualora tali informazioni siano incomplete o soggette a limitazioni giuridiche, le imprese dovrebbero essere autorizzate, senza alcuna limitazione di tempo, a illustrare gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie relative alla loro catena di attività, le ragioni per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i loro piani per ottenere tali informazioni in futuro.** Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena **di attività** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro

utilizzare per presentare le informazioni.

catena *di attività* che contano in media fino a **3 000** dipendenti occupati *e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR* durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. ***Tali principi dovrebbero inoltre contribuire efficacemente all'adempimento degli obblighi di rendicontazione da parte delle imprese.*** Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) L'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e l'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE impongono alle imprese e ai gruppi di includere, rispettivamente, nelle relazioni sulla gestione e nelle relazioni sulla gestione consolidate i loro piani di transizione climatica. Al fine di evitare obblighi sproporzionatamente onerosi, garantendo nel contempo la trasparenza per quanto riguarda la transizione verso***

*un'economia sostenibile, le imprese dovrebbero includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui dispongono su eventuali piani di transizione.*

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di **grandi** gruppi con una media di oltre **1 000** dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.

#### *Emendamento*

(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di gruppi con una media di oltre **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR**, su base consolidata, durante l'esercizio.

Or. en

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a

#### *Emendamento*

(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a

quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena *del valore* che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena *del valore* che contano in media fino a **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena *di attività* che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena *di attività* che contano in media fino a **3 000** dipendenti occupati *e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR* durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando15

#### *Testo della Commissione*

(15) L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione<sup>11</sup> e di marcare la loro

#### *Emendamento*

(15) L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione<sup>11</sup> e di marcare la loro

rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante regolamento delegato, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.

---

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/815/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj)).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura **della rendicontazione di sostenibilità** mediante regolamento delegato, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.

---

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/815/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj)).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando17**

#### *Testo della Commissione*

(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. ***Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei***

#### *Emendamento*

(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. I criteri utilizzati per ***determinare le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione, siano esse costituite in conformità alla legislazione di uno Stato***

*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR.* Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di **una grande** impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a **50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.**

*membro o come imprese figlie e succursali di imprese di paesi terzi, dovrebbero essere allineati e coerenti con l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760.* Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, **nonché al fine di garantire condizioni di parità**, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di **un'impresa con più di 3 000 dipendenti occupati e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR;** per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a **450 000 000 EUR.**

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando18

#### *Testo della Commissione*

(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le **grandi** imprese con in media più di **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri

#### *Emendamento*

(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le **grandi** imprese con in media più di **1 000** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

#### *Emendamento*

(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di **3 000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 20

### *Testo della Commissione*

(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. ***Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.***

### *Emendamento*

(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare ***le disposizioni relative all'ambito di applicazione, alle definizioni e al dovere di diligenza a livello di gruppo, l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, la definizione delle priorità, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi, l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica, le autorità di controllo e i loro poteri, nonché la procedura per le segnalazioni circostanziate.***

Or. en

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di direttiva Considerando 21**

(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, **dopo aver mappato le proprie catene** di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni **approfondite solo in relazione ai** partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione **approfondita**. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni **approfondite** degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore

(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di **assicurare l'efficacia**, limitare gli oneri che gravano su tali società **e garantire che le loro risorse siano utilizzate in modo mirato**, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, **tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio a livello di società, ad esempio il fatto che il partner commerciale non sia una società disciplinata dalla presente direttiva, i fattori di rischio a livello di attività commerciale, i fattori di rischio geografici e contestuali, quale il grado di applicazione della legge rispetto al tipo di impatti negativi, nonché i fattori di rischio a livello di prodotto e di servizio e i fattori di rischio settoriali**, le società, **in seguito all'esercizio esplorativo**, dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni **ulteriori delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità**. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo, **fattuale e verificabile**, tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui

altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione **approfondita** conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. ***Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.***

la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione **ulteriore**. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni **ulteriori** degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione **ulteriore** conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato.

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione ***al momento di mappare la catena del valore per*** individuare gli impatti negativi, le società di ***grandi dimensioni*** dovrebbero ***limitarsi a*** chiedere ***le*** informazioni specificate nei principi ad uso volontario ***di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino*** di informazioni supplementari ***che non possono ottenere in nessun altro modo***

#### *Emendamento*

(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione ***dell'esercizio esplorativo della catena di attività inteso a*** individuare gli impatti negativi, le società ***che rientrano nell'ambito di applicazione non*** dovrebbero ***cercare di ottenere informazioni dai loro partner commerciali, bensì basarsi solo sulle informazioni già ragionevolmente disponibili, quali le informazioni pubblicamente note, le informazioni derivanti da ricerche e le informazioni***

*ragionevole.*

*ottenute nel quadro di una cooperazione precedente. Le informazioni a livello di entità non sono pertinenti in questa fase, né lo è la comunicazione con i partner commerciali. Dovrebbe essere possibile chiedere tali informazioni ai fini di valutazioni ulteriori solo a determinate condizioni. In tal caso, dovrebbe essere possibile chiedere ai partner commerciali diretti con meno di 3 000 dipendenti occupati informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario soltanto qualora, secondo un approccio basato sul rischio, tali informazioni siano necessarie alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, principalmente da fonti esistenti o secondarie. Lo stesso dovrebbe valere quando le società sono tenute a guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretto. Per favorire la conformità delle società e dei partner commerciali pertinenti, dovrebbe essere possibile ottenere le informazioni necessarie individualmente o collettivamente.*

Or. en

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) Pur rispettando l'obiettivo di dare priorità agli impatti più negativi e più probabili, le società dovrebbero disporre di una notevole flessibilità nel decidere quali rischi affrontare per primi*

*in base alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo. Tale decisione dovrebbe basarsi sull'entità, sulla portata o sull'irrimediabilità dell'impatto negativo, tenendo conto della gravità dell'impatto. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi e più probabili in un ragionevole lasso di tempo, le società dovrebbero affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. Tuttavia, le società non dovrebbero essere sanzionate per eventuali danni derivanti da impatti negativi meno significativi che non siano ancora stati affrontati conformemente alla definizione delle priorità stabilita da tali principi.*

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.

#### *Emendamento*

(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. ***Tale sospensione non dovrebbe arrecare un pregiudizio sostanziale alla società, anche quando partner commerciali fondamentali forniscono materie prime, prodotti o servizi essenziali per l'attività***

*della società. Il pregiudizio sostanziale dovrebbe essere interpretato come un effetto negativo e significativo sulla situazione giuridica, finanziaria o economica della società o sulla sua capacità produttiva, anche in una prospettiva a lungo termine, ad esempio un effetto che origina probabilità di insolvenza. Al fine di non compromettere gli obiettivi della presente direttiva, la decisione di non sospendere il rapporto d'affari dovrebbe essere soggetta a condizioni, tra cui la comunicazione all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione. La società dovrebbe altresì valutare se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi della sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non dovrebbe essere tenuta a sospendere il rapporto d'affari e dovrebbe essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.*

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

dovrebbe essere rinviato al 26 luglio 2028 conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX<sup>13</sup>. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.

---

<sup>13</sup> Direttiva (UE) 2025/XX del ...

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) *Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.*

#### *Emendamento*

(26) *Le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1760 sul piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici sono state ritenute sproporzionate, in particolare a causa dell'onere amministrativo che grava sulle società e sulle autorità competenti, e potrebbero comportare incertezza giuridica. È necessario abrogare tali disposizioni al fine di razionalizzare gli obblighi e favorire un'attuazione più mirata ed efficace di tale direttiva.*

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)

**(29 bis) Al fine di agevolare l'adempimento da parte delle società degli obblighi di rendicontazione e dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione e di migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni relative alla sostenibilità, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dedicato alla comunicazione. Tale portale dovrebbe fungere da sportello unico e fornire gratuitamente alle imprese un accesso personalizzato ai modelli, agli obblighi di comunicazione e alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione a gare d'appalto. Per garantire il corretto funzionamento del portale, la Commissione dovrebbe promuovere l'interoperabilità delle piattaforme di dati esistenti, assicurando la continuità della trasmissione, dello scambio e dell'analisi di dati. Inoltre, considerando la rapidità degli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe valutare il potenziale offerto dalle soluzioni tecnologiche, compreso l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, per sostenere la digitalizzazione della comunicazione e migliorare la qualità e l'accessibilità dei dati relativi alla sostenibilità.**

---

<sup>1 bis</sup> **Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>**

).

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

***È conferito alla Commissione il potere di adottare*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

#### *Emendamento*

***Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta*** atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Or. en

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 bis – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

La Commissione **può adottare** i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma **solo se**:

*Emendamento*

La Commissione **adotta** i principi di attestazione della conformità di cui al primo comma, **garantendo nel contempo che**:

Or. en

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese **siano grandi imprese che**, alla data di chiusura del bilancio, **superano** la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio:";

*Emendamento*

"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese **superino**, alla data di chiusura del bilancio, la media di **3000** dipendenti occupati **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio:";

Or. en

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo in vigore*

*Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.*

*Emendamento*

*(1 bis) all'articolo 19, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

*"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 3000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR durante l'esercizio comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.";*

Or. en

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2 – lettera a**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

"Le **grandi** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

*Emendamento*

"Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **3 000** dipendenti **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuovo)**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:***

***"Se l'impresa capogruppo è un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, essa può essere esentata dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni dell'impresa capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere a tali obblighi per conto dell'impresa capogruppo.";***

Or. en

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera a ter (nuova) – punto i**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***(a ter) il paragrafo 2 è così modificato:***

***i) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:***

***iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione***

***"iii) gli eventuali piani di transizione climatica dell'impresa, se esistono;"***

*quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;*

Or. en

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2 – lettera a ter (nuova) – punto ii**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

*Testo in vigore*

ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena *del valore*, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

*Emendamento*

*ii) alla lettera f), il punto ii) è sostituito dal seguente:*

"ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena *di attività*, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;"

Or. en

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto i**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena **del valore**, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena **del valore** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena **del valore** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena **del valore** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena **del valore** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

### *Emendamento*

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena **di attività**, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena **di attività** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **3 000** dipendenti **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena **di attività** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena **di attività** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena **di attività** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **3 000** dipendenti **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

Or. en

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 2

*Testo in vigore*

*Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio\* e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena **del valore**, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena **del valore**, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.*

---

*\* Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).*

*Emendamento*

***i bis) il secondo comma è sostituito dal seguente:***

*"Qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena **di attività**, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena **di attività**, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro."*

Or. en

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto ii

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

**"Gli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio\*. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.";**

---

**\* Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj>).**

Or. en

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 10

*Testo in vigore*

10. L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, **ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente**

*Emendamento*

**c bis) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:**

"10. L'esenzione stabilita dal paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";

*direttiva.*

Or. en

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***della*** presente ***direttiva***.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i paragrafi 2, 3 e 4 ***del*** presente ***articolo***.

Or. en

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

"Le imprese madri di un ***grande*** gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità

#### *Emendamento*

"Le imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***3 000*** dipendenti ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni

influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

Or. en

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:***

***"Se l'impresa capogruppo di un gruppo è un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, essa può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni dell'impresa capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere a tali obblighi per conto dell'impresa capogruppo";***

Or. en

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 4 – lettera a ter (nuovo) – punto i**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***a ter) il paragrafo 2 è così modificato:***

***i) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:***

iii) *i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;*

"iii) *gli eventuali piani di transizione climatica dell'impresa, se esistono;*";

Or. en

### Emendamento 38

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 4 – lettera a ter (nuova) – punto ii

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

#### *Testo in vigore*

ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena **del valore**, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

#### *Emendamento*

**ii) alla lettera f), il punto ii) è sostituito dal seguente:**

"ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena **di attività**, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;"

Or. en

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto i

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena **del valore**, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena **del valore** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena **del valore** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena **del valore** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

#### *Emendamento*

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena **di attività**, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena **di attività** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **3 000** dipendenti **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena **di attività** di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena **di attività** senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **3 000** dipendenti **e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 450 000 000 EUR** durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 2

*Testo in vigore*

*Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena **del valore**, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena **del valore**, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.*

*Emendamento*

***i bis) il secondo comma è sostituito dal seguente:***

*"Qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena **di attività**, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena **di attività**, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.";*

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 4 – lettera b – punto ii

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***"Gli obblighi di rendicontazione di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. Pertanto, le imprese non sono tenute a comunicare informazioni sul capitale intellettuale, sulla proprietà intellettuale o sul know-how, informazioni commerciali o***

*informazioni tecnologiche che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.";*

Or. en

## **Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/34/UE  
Articolo 29 bis – paragrafo 9

*Testo in vigore*

9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ***ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.***

*Emendamento*

***(b bis) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:***

"9. L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo.";

Or. en

## **Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 5**  
Direttiva 2013/34/UE  
Articolo 29 bis bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, non hanno***

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, le imprese madri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della presente direttiva applichino i

*generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio* applichino i paragrafi 2, 3 e 4 *della* presente *direttiva*.

paragrafi 2, 3 e 4 *del* presente *articolo*.

Or. en

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 6 – lettera a bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 ter – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo in vigore*

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, ***anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di*** iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).

#### *Emendamento*

***(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

"2. I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano ***semplici, razionalizzate,*** comprensibili, ***proporzionate,*** pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità:

- a) sono, nella misura del possibile, di carattere quantitativo;***
- b) evitano la doppia comunicazione e qualsiasi sovrapposizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti legislativi;***
- c) evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo e finanziario sproporzionato; e***
- d) garantiscono l'interoperabilità con le norme riconosciute a livello internazionale stabilite da*** iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità,

come previsto al paragrafo 5, lettera a).";

Or. en

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 ter – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

b) al paragrafo 4, primo comma, ***l'ultima frase*** è ***sostituita dalla*** seguente:

"I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.";

#### *Emendamento*

b) al paragrafo 4, ***il*** primo comma è ***sostituito dal*** seguente:

***"I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena di attività, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene di attività che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene di attività e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e un fatturato netto di 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di***

rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.";

Or. en

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 8

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 quater bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.

#### *Emendamento*

1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, **e limitare le informazioni che possono essere richieste da tali imprese ai fini della presente direttiva**, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.

Or. en

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 34 – paragrafo 2 bis

#### *Testo della Commissione*

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle

#### *Emendamento*

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle

imprese nella loro catena *del valore* che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

imprese nella loro catena *di attività* che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di **3 000** dipendenti **e un fatturato netto di 450 000 000 EUR** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 12 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

"Il primo comma si applica unicamente alle **grandi** imprese figlie **quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.**";

#### *Emendamento*

"Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie **che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 3 000 dipendenti e un fatturato netto di 450 000 000 EUR nell'esercizio precedente.**";

Or. en

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 12 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 40 bis – paragrafo 1 – commi 4 e 5

#### *Testo della Commissione*

"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio

#### *Emendamento*

"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio

precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori *alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva.*

*Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.";*

precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori *a 450 000 000 EUR.";*

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 1 – lettera b – punto i

Direttiva (UE) 2022/2464

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

#### *Testo della Commissione*

"i) alle **grandi** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio;"

#### *Emendamento*

"i) alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **3 000** dipendenti *e un fatturato netto di 450 000 000 EUR* durante l'esercizio;"

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 1 – lettera b – punto ii

Direttiva (UE) 2022/2464

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

#### *Testo della Commissione*

"ii) alle imprese madri di un **grande** gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la

#### *Emendamento*

"ii) alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di

media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio;"

**3 000** dipendenti *e un fatturato netto di 450 000 000 EUR* durante l'esercizio;"

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Direttiva (UE) 2022/2464

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

#### *Testo della Commissione*

"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio;"

#### *Emendamento*

"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di **3 000** dipendenti *e un fatturato netto di 450 000 000 EUR* durante l'esercizio;"

Or. en

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Direttiva (UE) 2022/2464

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto ii

#### *Testo della Commissione*

"ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che *costituiscono imprese madri di un grande gruppo che*, alla data di chiusura del bilancio, *supera* su base consolidata la media di **1 000** dipendenti durante l'esercizio;"

#### *Emendamento*

"ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che, alla data di chiusura del bilancio, *superano* su base consolidata la media di **3 000** dipendenti *e un fatturato netto di 450 000 000 EUR* durante l'esercizio;"

Or. en

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 1

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è **sostituita dalla seguente:**

**"c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.";**

#### *Emendamento*

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è **soppressa.**

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 2 – lettera a

#### *Testo in vigore*

a) avere avuto, in media, più di **1 000** dipendenti e un fatturato netto **a livello mondiale** superiore a 450 000 000 EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;

#### *Emendamento*

**(1 bis) l'articolo 2 è così modificato:**

**(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

**"a) avere avuto, in media, più di 3 000** dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;"

**Emendamento 56****Proposta di direttiva****Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo in vigore*

3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 *e all'articolo 22* per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.

*Emendamento***(b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"3. Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tale esenzione è subordinata alla condizione che una delle filiazioni della società capogruppo stabilite nell'Unione sia designata per adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 6 a 16 per conto della società capogruppo, compresi gli obblighi della società capogruppo in relazione alle attività delle sue filiazioni. In tal caso alla filiazione designata sono forniti tutti i mezzi e l'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente tali obblighi, in particolare per garantire che la filiazione designata ottenga dalle società del gruppo le informazioni e i documenti pertinenti per adempiere gli obblighi della società capogruppo a norma della presente direttiva.";

**Emendamento 57****Proposta di direttiva****Articolo 4 – punto 3**

Direttiva (UE) 2024/1760  
Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

**1.** Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che ***stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono*** da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, ***all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.***

*Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che ***divergano*** da quanto stabilito agli articoli 2 e 3, ***agli articoli da 6 a 16 e agli articoli 24, 25 e 26.***

Or. en

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – punto 3**  
Direttiva (UE) 2024/1760  
Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2.** ***Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 e all'articolo 22 per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l'effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all'esercizio dei poteri dell'autorità di controllo in conformità dell'articolo 25 e alla loro responsabilità civile in conformità dell'articolo 29.

*Emendamento*

**(3 bis) l'articolo 6 è così modificato:**

**(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l'effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all'esercizio dei poteri dell'autorità di controllo in conformità dell'articolo 25 e alla loro responsabilità civile in conformità dell'articolo 29.";

Or. en

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) il paragrafo 3 è soppresso;**

Or. en

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

a) *al* paragrafo 2, *la lettera b)* è *sostituita dalla* seguente:

"b) sulla base dei risultati *della mappatura* di cui alla lettera a), effettuare *una* valutazione *approfondita* delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.

#### *Emendamento*

a) *il* paragrafo 2 è *sostituito dal* seguente:

**"2. *Nell'ambito dell'obbligo previsto dal paragrafo 1, e adottando un approccio basato sul rischio che tenga conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio geografici e contestuali, i fattori di rischio settoriali, di prodotto o di servizio, nonché i fattori di rischio dell'attività commerciale o dei partner commerciali, le società adottano misure adeguate per:***

**a) *procedere a un esercizio esplorativo, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;***

**b) *sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare un'ulteriore valutazione delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.*"**

Or. en

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua **una** valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

#### *Emendamento*

Se dispone di informazioni plausibili **che sono oggettive, fattuali e verificabili e** da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua **un'ulteriore** valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. en

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 3

#### *Testo della Commissione*

***Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).";*

Or. en

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – punto 4 – lettera c**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

(c) il paragrafo 4 è *sostituito dal seguente:*

**"4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.";**

#### *Emendamento*

(c) il paragrafo 4 è *soppresso;*

Or. en

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – punto 4 – lettera d**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

(d) *è aggiunto il seguente paragrafo 5:*

**"5. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della *mappatura* di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere *dai partner commerciali diretti con meno di 500***

#### *Emendamento*

(d) *sono aggiunti i paragrafi seguenti:*

**"5. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della *definizione dell'ambito di applicazione* di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere *le* informazioni *dai loro partner***

*dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.*

*commerciali, ma si basino esclusivamente su informazioni già ragionevolmente disponibili.*

Or. en

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 4 – lettera d

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.";*

#### *Emendamento*

*5 bis. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'ulteriore valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 3 000 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis della direttiva 2013/34/UE. Ciò si applica mutatis mutandis, se del caso, nei casi di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.*

*In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per l'ulteriore valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e ove opportuno al paragrafo 2 bis, alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, principalmente da fonti esistenti o secondarie, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali e, ove ragionevole, direttamente ai partner commerciali dove è più probabile che avvengano gli impatti negativi. Le informazioni possono essere*

*richieste individualmente o in collaborazione.";*

Or. en

## **Emendamento 67**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2024/1760  
Articolo 9

*Testo in vigore*

### *Articolo 9*

Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati

1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 o 11, qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare **contemporaneamente e in modo completo** tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscono priorità agli impatti negativi **individuati a norma dell'articolo 8**.

2. **L'attribuzione di priorità di cui al paragrafo 1 si basa sulla gravità e sulla probabilità degli impatti negativi.**

3. **Una volta che gli impatti negativi più gravi e più probabili sono stati affrontati in conformità degli articoli 10 o 11 entro un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.**

*Emendamento*

**(4 bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:**

### **"Articolo 9**

Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati

1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 10 o 11, qualora non sia possibile **per le società** prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi individuati **a norma dell'articolo 8**, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscono priorità agli impatti negativi **più gravi e più probabili**.

2. **Qualora siano adottate decisioni di definizione delle priorità in conformità del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le società non siano penalizzate a norma dell'articolo 25 o 27 per eventuali danni derivanti da impatti negativi meno significativi non ancora affrontati.";**

Or. en

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 5

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non *fa sorgere la responsabilità della società*.

#### *Emendamento*

Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non *espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla responsabilità di cui all'articolo 29*.

Or. en

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 5

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

#### *Emendamento*

Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se *tale sospensione le arrecherebbe un pregiudizio sostanziale o se* si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Or. en

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 6

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

"7. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile *prevenire* o *attenuare sufficientemente* con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:

#### *Emendamento*

"7. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile *arrestare* o *minimizzare nell'entità* con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:

Or. en

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 6

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione *rafforzato in materia di prevenzione* per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e

#### *Emendamento*

(b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione *correttivo rafforzato* per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e

Or. en

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 6

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

*Testo della Commissione*

Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di **prevenzione** vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non **fa sorgere la** responsabilità **della società**.

*Emendamento*

Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di **correzione** vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non **espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla** responsabilità **di cui all'articolo 29**.

Or. en

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – punto 6**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3

*Testo della Commissione*

Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile **prevenire o attenuare** sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

*Emendamento*

Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se **tale sospensione le arrecherebbe un pregiudizio sostanziale o se** si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile **terminare o la cui dimensione non poteva essere minimizzata** sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Or. en

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – punto 6**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

*Testo della Commissione*

Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo **potenziale** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";

*Emendamento*

Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo **effettivo** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.

Or. en

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – punto 8 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) all'articolo 19, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;**

Or. en

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 22

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) l'articolo 22 è soppresso;**

Or. en

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – punto 10**

Direttiva (UE)2024/1760  
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10)** *all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*soppresso*

**"Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.";**

Or. en

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 24 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale

**(10 bis)** *all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**"1.** Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale

adottate a norma degli articoli da 7 a 16 e dell'articolo 22.

adottate a norma degli articoli da 7 a 16";

Or. en

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 10 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16. ***Gli Stati membri impongono alle autorità di controllo di vigilare sull'adozione e sull'elaborazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.***

#### *Emendamento*

***(10 ter) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16.";

Or. en

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 10 quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(10 quater) all'articolo 2, paragrafo 2,***

*la lettera d) è soppressa;*

Or. en

## **Emendamento 81**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – punto 13 bis (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2024/1760  
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) all'articolo 36, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.*

Or. en

## **Emendamento 82**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 4 bis*  
*Soluzioni digitali*

*1. La Commissione istituisce un portale digitale di comunicazione dedicato che funge da sportello unico per le imprese. Il portale fornisce libero accesso a tutti i modelli e a tutte le informazioni concernenti tutti gli obblighi di informativa imposti alle società dal diritto dell'Unione, adattati alle dimensioni, al settore, ai prodotti e ai servizi di una società e all'esposizione al rischio. Fornisce inoltre accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di gara per aiutare le società ad attuare, rispettare e beneficiare dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza. Ai fini del primo comma, la Commissione garantisce che le piattaforme di dati*

*pertinenti che forniscono informazioni alle società e agli utenti dei dati siano interoperabili e che i dati possano essere trasmessi, scambiati e analizzati in modo tecnicamente senza soluzione di continuità.*

*2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro .... [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] sulla necessità di prevedere soluzioni tecnologiche, compreso l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.*

Or. en

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Save the Children Europe
Finance Sweden
Morningstar, Inc
Shift
Confederation of Swedish Enterprise
Confederation of Finnish Industries EK
Business Europe
Ragn Sells AS
Brussels Office of the Swedish Trade Unions
EcoVadis
Responsible Business Alliance
FERMA
Teneo Brussels
Hagainitativet
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION
European Coalition for Corporate Justice
Fair Trade Advocacy Office
EuropeanIssuers
European Banking Federation
DIGITALEUROPE
SME United
WWF
Frank Bold Society
Miele
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
FBF
Foundation for Family Businesses and Politics
Mouvement Impact France
EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry
Finance Sweden
OECD
ExxonMobil
The Walt Disney Company Benelux BVBA

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (<https://www.europarl.europa.eu/data->

[protect/index.do](#)), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.